

La conversione del pignoramento: profili controversi e questioni attuali



- ▶ La conversione si innesta su di un pignoramento eseguito, quindi non lo evita – come invece il pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 494 c.p.c. – ma ne sostituisce l'oggetto (un bene mobile od immobile od un credito con una somma di denaro)
- ▶ Sul piano strutturale, la conversione integra un subprocedimento alternativo alla liquidazione del bene sequestrato, rimane ferma la fase distributiva sia pure con connotazione sue proprie, considerato azzeramento dei diritti di prelazione (SU Cass. 22.7.1999 n. 494) .

FORMA



- La formulazione dell'istanza non richiede l'assistenza di un difensore, in linea con la struttura del procedimento esecutivo (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1618).
- ▶ In assenza di una compiuta disciplina, si è affermata la tesi che riteneva compatibile la formulazione dell'istanza di conversione oralmente all'udienza, in applicazione della disciplina generale prevista dall'art 486 c.p.c. e coerentemente con la normativa più risalente che non richiedeva il deposito del 5 (cfr. T. Roma 23.5.1985) . Ante l.353/90 l. n. 302/1998.
- Contra . Tenore letterale della norma che al 3° comma fa riferimento all'istanza depositata.
- Post riforma del 2005 Sul piano fattuale la previsione del deposito del quinto rende imprescindibile un istanza scritta cui si accompagna l'allegazione della documentazione atta a comprovare il versamento del 5 ;
- ▶ Art 16 bis comma 2 DL 179 del 2012 obbligo di deposito telematico di tutti gli atti endoesecutivi, conferma la necessità di un istanza scritta da depositare nel fascicolo telematico.
- ▶ Se la parte in udienza formula istanza orale ed esibisce il libretto : art 156 c.p.c e strumentalità delle forme

Legittimazione



- **Il debitore**, risultando irrilevante che la provvista per attuare la conversione provenga da terzi (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1971, n. 1524).
- **Terzo.**
- Parte della dottrina riteneva ammissibile la formulazione dell'istanza di conversione da parte del terzo, muovendo dalla disciplina dell'art 1180 c.c. e considerata l'insussistenza di uno specifico interesse del creditore dall'adempimento personale del debitore .
- **Contra** :1) la conversione non ha effetti solutori per cui non è applicabile l'art 1180 che in ogni caso si riferisce alle obbligazione negoziali ,mentre la conversione opera nell'ambito della esecuzione coattiva; 2) Ammettere la conversione da parte di un terzo significa sostanzialmente ammettere il pignoramento su cosa altrui in quanto la conversione realizza una mera sostituzione del pignorato .
- **Apertura terzo acquirente** : promissario acquirente in forza di sentenza 2932 c.c.ove sia stato autorizzato dalla sentenza a impiegare il residuo prezzo per la cancellazione dei pignoramenti Cass. civ. 8250/2009 nonché Cass. civ. 27852/2013
- **Terzo datore di ipoteca o titolare dell'immobile ex art 602 c.p.c.** in quanto soggetto che subisce l'espropriazione per un debito a altrui

Comproprietario.

Tesi rigorosa della giurisprudenza di merito (trib. Torino 31.10.2003) carenza di interesse a domandare la conversione se il pignoramento ad oggetto esclusivamente la quota del debitore esecutato

Contra allorchè non si procede alla vendita della quota indivisa ex art 600 c.p.c. Comproprietario subisce l'espropriazione forzata in quanto il bene è venduto per intero e quindi anche la quota in sua titolarità.

Coniuge comunione legale .

Pignoramento dell'intero bene (Cass. 6575/2013)risultando quindi anche il coniuge assoggettato all'azione esecutiva

Contenuto dell'istanza

- Richiesta di rateizzo (massimo 48 mesi)
- Versamento del 1/5 o 1/6

D.l. 14 dicembre 2018, n.135, conv.,l. 11 febbraio 2019, n. 12,

Art. 4, comma 4, d.l. n. 135, cit. «le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» **15 dicembre 2018**

Favor per il debitore volte ad incentivare il ricorso a tale strumento consentendo sostanzialmente di approntare la provvista necessaria e da sostituire al pignorato in un più ampio lasso di tempo , limitando l'importo necessario ai fini dell'ammissibilità

Rateizzo



- Termine massimo che il Ge può accordare rimanendo tale scelta subordinata alla verifica della sussistenza dei **giustificati motivi** . Discrezionalità del giudice che va parametrata sull'ammontare della somma, sulla situazione economica dell'obbligato e finalizzata essenzialmente a garantire la sostenibilità dei pagamenti rateali ai fini del buon esito della procedura. (cfr.Cassazione civile sez. III, 29/03/1989, n.1490)
- Ridimensionamento delle critiche della dottrina in merito alla violazione della ragionevole durata del processo art. 2, co. 2-bis, l. 24-3-2001, n. 89
- Inammissibile rateizzo nel **procedimento di espropriazione presso terzi**.
- Conversione ammessa nei presso terzi: 1) 492 c.p.c. Cass. 6662/2011 2) Anche se non è richiamato art 553 c.p.c. , il primo comma dell'art 495 c.p.c. menziona i crediti ; 3) interesse del creditore in quanto ordinanza di assegnazione realizza cessione del credito pro solvendo.
- Art 495 c.p.c. quarto comma c.p.c. prevede espressamente la possibilità di rateizzare i pagamenti solo in caso in cui il pignoramento colpisca beni immobili o beni mobili.
- Non soccorre la relativa ratio: contemperare interesse del creditore all'integrale e sicura soddisfazione del credito con quello del debitore ad acquisire la disponibilità del denaro in quanto vi è già una somma certa liquida ed esigibile da assegnare . (Trib. di Milano 17.5.2017)

Come si determina il quinto o sesto?

Debbono essere tenute in considerazione le pretese di tutti i creditori pignoranti e intervenuti al momento del deposito dell'istanza . Non si tiene conto degli interventi successivi all'istanza (cfr. Cass. 13/01/2020, n.411)

Questione : si dovessero considerare anche gli **interessi e le spese** maturati in epoca successiva all'avvio della procedura esecutiva (per il pignorante) o al deposito del ricorso per intervento .

Tesi restrittiva

- Raffronto tra il 1° comma dell'art 495 c.p.c. che indica i criteri ai quali deve attenersi il GE per computare esattamente la somma oggetto di conversione (importi dovuti) e ed il 2° comma che indica i criteri che devono orientare l'istante ai fini della corretta quantificazione della somma di denaro da depositare (credito per cui è stato eseguito il pignoramento)
- Principio di equità non si può esigere che il debitore proceda autonomamente all'aggiornamento dei crediti azionati nel processo con il rischio di errori che possono pregiudicare la sua posizione.
- Soluzione non coerente con la ratio che ispira la regola del versamento del 5° , che non è quella di esatta determinazione dell'importo dovuto , ma assicurare la seria volontà del debitore di adempiere in via coattiva alle proprie obbligazioni

Sulla base del nuovo 569 c.p.c si può ritenere che il debitore, quando deposita l'istanza di conversione, debba contestualmente documentare di aver vincolato una somma pari al sesto degli importi in relazione ai quali i creditori abbiano precisato le proprie pretese se tale precisazione sia stata già formalizzata.

Contra

- ▶ Le argomentazioni a sostegno della tesi che esclude interessi e spese rimangono valide, risultando esclusivamente superata la questione dell'incertezza della quantificazione del creditore e dell'onere ingiustificato
- ▶ Ingiustificata disparità di trattamento. La quantificazione dell'importo varia a seconda della fase in cui è presentata l'istanza a parità di creditori intervenuti.
- ▶ Rischio di incrementare l'importo iniziale, ogni qualvolta decorra un significativo lasso di tempo tra il pignoramento e l'istanza di conversione o siano previsti nel titolo interessi ultra legali (Dlvo 231/2002), in contrasto con il favor debitoris cui sono ispirate complessivamente le modifiche del 495 c.p.c.

Omesso versamento del quinto .

Inammissibilità dell'istanza. Valutazione immediata . Restituzione somme al debitore .
Art 495 comma 5 c.p.c. si riferisce all'inadempimento delle rate.

Versamento del quinto con modalità differenti da quelle prescritte dalla legge (deposito in cancelleria e successivo trasferimento presso l'istituto di credito individuato dal giudice dell'esecuzione) costituisce una mera irregolarità che non impedisce la prosecuzione della conversione, se il deposito sia avvenuto con forme idonee a raggiungere lo scopo (Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1999, n. 1145).

Divieto di reiterazione dell'istanza .

ult.co. art 495 c.p.c. «L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità »

Ratio duplice : uso dilatorio, importanza dell'atto.

Giurisprudenza di merito favorevole alla reiterabilità dell'istanza entro i limiti temporali stabiliti (Trib. Torino, 26 ottobre 2005), ovvero allorchè l' inammissibilità sia stata pronunciata per mancato deposito del quinto (Trib. Trani, 16 febbraio 1998).



Giurisprudenza di legittimità

- Anche un'istanza di conversione affetta solo da vizi formali, può essere proposta per finalità dilatorie. Il rischio di errori incolpevoli, può essere evitato con l'integrazione del quinto . (cfr.Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n.15362)
- Non è invece consentita l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c. che non può applicarsi all'inammissibilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17957)
- Divieto di reiterazione dell'istanza non tollera limitazioni soggettive .
Successori o aventi causa del debitore (cfr Cassazione civile sez. III, 12/12/2013, n.27852)

Effetti dell'istanza di conversione

Orientamento risalente alla presentazione dell'istanza di conversione determina l'automatica sospensione degli atti esecutivi incompatibili con l'istituto ed in primo luogo con la vendita (Cass. 17 aprile 1978, n. 1810 , d. Cass. 17 maggio 1979, n. 2843), che ove fosse stata egualmente espletata era da considerare nulla con conseguenti critiche della dottrina che evidenziava uno svuotamento della disciplina dell'art 2929 c.c.

Superamento della tesi della sospensione quale effetto automatico della presentazione dell'istanza di conversione con la sentenza delle SU della Cassazione n. 7378 del 1990.

- Ricostruzione sistematica art 623 e 624 c.p.c.
- La sospensione è incompatibile con la stessa struttura del procedimento di conversione che non comporta un arresto della procedura che continua con un oggetto mutato .

Spetta al GE valutare discrezionalmente il differimento della vendita, onde evitare la presentazione di istanza meramente dilatorie, avuto riguardo non solo al momento di presentazione della stessa , ma anche al termine di pagamento , all'importo versato , al numero di creditori ed all'importo dei crediti azionati.

- Esigenza primaria di contenere gli effetti distorsivi e strumentali dell'istituto della conversione che era frequentemente proposta pochi giorni prima della vendita al solo fine di paralizzare la stessa
- Valutazione discrezionale del GE onde evitare la presentazione di istanza meramente dilatorie.
- Correttivi introdotti dalla riforma del 2005, anticipazione del dies ad quem al momento in cui è disposta la vendita, reintrodotta il versamento di 1 /5 a pena di inammissibilità, congiuntamente al limite di proponibilità dell'istanza una sola volta , hanno di fatto comportato il superamento di tale pronuncia, atteso che si è ridimensionato il fenomeno della strumentalità dell'istanza di conversione ai soli fini della sospensione delle vendita .



- Inquadramento del subprocedimento di conversione nel processo esecutivo. L'apertura di tale subprocedimento , con la fissazione dell'udienza ex art 495 c.p.c. che determina il differimento della vendita. Non è necessaria l'adozione di un esplicito provvedimento, come in passato era invalsa la prassi in alcuni tribunali

Quali effetti ulteriori ?

- L'assenza di un automatico effetto sospensivo dell'esecuzione e dei termini processuali comporta che ove l'istanza ex art 495 c.p.c. sia stata formulata in una fase iniziale dell'espropriazione immobiliare i termini ex artt. 567 e 497 c.p.c. continuano a decorrere.

- Il Ge può differire questi termini ?

Documentazione ipocatastale funzionale all'accertamento della continuità della provenienza ultraventennale ed all'esistenza di diritti di prelazione. Non vi è necessità di avviso ai creditori iscritti ex art 498 poiché all'esito della conversione non si cancellano ipoteche.

- Nel caso invece in cui l'istanza sia stata avanzata in una fase successiva, in cui il GE ha già provveduto alla nomina degli ausiliari, si tratta di valutare se le attività di rispettiva competenza siano incompatibili o ingiustificate in ragione dell'instaurazione della procedura di conversione, tenuto conto dei costi che ne derivano per la procedura esecutiva e che gravano sul debitore esecutato .
- Posto che la conversione comporta la sola esclusione della fase della liquidazione del bene staggito, né consegue che la presentazione dell'istanza non possa incidere in questa fase sull'attività di custodia.
- Diversamente il GE può autorizza l'esperto estimatore a non dare corso al suo incarico, in quanto la stima dell'immobile è un'attività funzionale alla vendita.



Ordinanza di determinazione delle somme

Ordinanza di determinazione delle somme.

Udienza?

Comma 3 art 495 c.p.c. (la somma è determinata con ordinanza sentite le parti in udienza non oltre 30 g)

L'audizione degli interessati non è prescritta a pena di nullità rilevabile di ufficio. (Cass. 29.3.1989 n. 1490)

Prassi e giurisprudenza recente.

Omessa comunicazione dell'udienza al debitore non determina la nullità dell'ordinanza in quanto la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26/01/2005, n.1618)

Determinazione della somma da versare.

Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento il giudice deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del debitore e fino all'udienza in cui egli provvede sulla medesima istanza.

(cfr.Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, n.411 Cass. n. 940 del 24/01/2012)



Rapporto tra i poteri cognitori del GE e note di precisazione del credito

- Valutazione del GE: non solo sindacato limitato ad eventuali errori di calcolo ma **accertamento sommario in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria benchè circoscritto e funzionale all'ordinanza di conversione.**
- Ampliamento dei poteri cognitori parallelo all'anticipazione della risoluzione delle controversie distributive alla fase dell'emissione dell'ordinanza di conversione ex art 617 c.p.c. Oggetto dell'opposizione particolare "bene della vita", rappresentato «dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione»
- Coordinate due diverse esigenze: consentire il controllo dell'ordinanza di conversione con un'indagine non limitata alla "legittimazione" o al rispetto delle regole del 495 c.p.c. ma estesa all'esistenza dei crediti; Escludere che l'opposizione 617 c.p.c. una funzione distonica rispetto a quella sua propria, ovvero di mezzo di accertamento dell'an della pretesa esecutiva, circoscrivendo l'oggetto del controllo al provvedimento di conversione con conseguente annullamento o sostituzione dello stesso.

Note di quantificazione del credito ex art. 569 co. 1 c.c.

Art 569 c.p.c.:«atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore nel quale e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo ,di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute»

- Apparentemente recepisce prassi diffusa di richiedere al creditore il deposito di una nota di quantificazione del credito ed avallata dalla giurisprudenza di legittimità. (Cass. III, 11/12/2012, n.22645 sui ratei successivi e basati sul medesimo titolo)
- Discovery anticipata. Collocazione sistematica. La precisazione del credito vale ad orientare le parti ed il giudice nella risoluzione dei subprocedimenti in cui può articolarsi il processo di esecuzione (riduzione del pignoramento o limitazione dei mezzi di espropriazione, nonché sospensione ex art 624 bis per composizione extragiudiziale della lite). Può essere funzionale ad assumere i provvedimenti relativi alla fase di liquidazione dei beni staggiti : art. 504 c.p.c. ,art. 41 D.lgs. n. 385 del 1993, c.p.c.
- Solo funzione acceleratoria e di semplificazione processuale; strumento di ausilio e onde evitare rinvii ai fini dell'acquisizione della nota di specificazione. Permane potere di delibazione del giudice dell'esecuzione nel caso di discovery delle pretese creditorie.
- Rimane ferma impugnazione del debitore (615, 617 e 512 c.p.c.) Non si tratta di una tacito riconoscimento del credito. Non è possibile accostamento con 548 c.p.c. o 499 c.p.c.
- Esclusa impugnazione dell'ordinanza di conversione ex art 617 c.p.c. dal creditore ove sia stata recepita la quantificazione del credito,lamentando l'erronea quantificazione dello stesso

Note di quantificazione del credito

➤ Omesso deposito di note di quantificazione del credito .

L'art 569 c.p.c. declina i parametri ai quali deve attenersi il GE. Cristallizzazione del credito, interessi legali e spese successive.

Il giudice dell'esecuzione, ha il potere – dovere di riscontrare se l'importo precettato ovvero menzionato nel ricorso per intervento sia quello effettivamente spettante.

Limite il Ge non può conteggiare interessi e spese in misura superiore a quella stabilita dall'art. 569 co. 1, come riformulato .

E precluso al creditore l'impugnazione dell'ordinanza ex art 617 c.p.c. invocando importi non ricompresi nel precetto o nell'intervento, mentre può contestare la valutazione del GE .

Interessi



Interessi legali o convenzionali vanno determinati fino all'udienza in cui il Giudice ha pronunciato o si è riservato di emettere l'ordinanza di conversione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2015, n.6086; Cassazione civile sez. III, 24/01/2012, n.940)

Interessi scalari (comma 4 art 495) : è applicabile l'art 1284 comma 4 come modificato dalla l.162 del 2014?

- L'art 1284 c.c. è norma che si riferisce propriamente al processo di cognizione , si veda il riferimento esplicito alla domanda .
- Interpretazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità : obbligazioni contrattuali
"Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. "(Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n.28409)
- L'art 495 detta una norma specifica che contempla il riferimento agli interessi convenzionali ed in via subordinata a quelli legali da intendersi quelli previsti dall'art 1284 1° comma c.c.

Frutti



Esclusione : non sono menzionati dall'art 495 c.p.c. a differenza dell'art 492 c.p.c.

Rimane ferma l'attività di amministrazione del bene e riscossione dei canoni a cura del custode .

Detrazione degli importi in sede di verifica periodica con conseguente riduzione delle rate e anticipazione del riparto finale

Spese



Art 495 1° comma c.p.c. (*«somma di denaro pari oltre alle spese di esecuzione al creditore pignorante e ai creditori intervenuti comprensivo del capitale degli interessi e delle spese»*) duplice riferimento spese di esecuzione e spese .

Tesi :

a) spese al di fuori del processo esecutivo (ausiliari ,relazione notarile , trascrizione pignoramento ecc) purchè funzionali al recupero del credito e documentate.

b) Spese processuali e indicate nel titolo giudiziale o strettamente correlate alla formazione del titolo esecutivo (spese di protesto per titoli di crediti, per la spedizione del titolo in forma esecutiva 475 c.p.c.e relative copie)